

**UNIONE  
NAZIONALE  
GIUDICI  
DI PACE  
\* unagipa \***



**AL MINISTERO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE**  
[mef@pec.mef.gov.it](mailto:mef@pec.mef.gov.it)

**AI MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
Dipartimento Amministrazione  
Giustizia**  
[prot.dag@giustiziacert.it](mailto:prot.dag@giustiziacert.it)

**p.c. AL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA  
On.le Alfonso Bonafede**  
[gabinetto.ministro@giustiziacert.it](mailto:gabinetto.ministro@giustiziacert.it)

**AL SOTTOSEGRETARIO DI STATO  
On. Jacopo Morrone**  
[sottosegretario.morrone@giustizia.it](mailto:sottosegretario.morrone@giustizia.it)

**OGGETTO: CERTIFICAZIONE UNICA 2019 (C.U.D.) MAGISTRATI DI PACE**

A seguito dell'invio della Certificazione Unica 2019 (C.U.D.), rinvenibile sul sito istituzionale NOIPA, si evince che l'indennità percepita dal magistrato di pace nel corso del 2018 è stata inserita nella parte riservata ai redditi da lavoro autonomo : **"CERTIFICAZIONE LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI"** e non come avveniva negli anni passati tra i **"REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATI"** ex art. 50 c. 1 lett. f) T.U.I.R..

Non sfugge ai rappresentanti delle intestate associazioni che l'art. 50 c. 1 lett. f) T.U.I.R. è stato modificato dall'art. 26 c. 1 lett. a) decreto legislativo 116/17 che ha soppresso la tale assimilazione.

Va rimarcato, tuttavia, che l'art. 32 del decreto legislativo 116/17 precisa che: *"le disposizioni dei capi da I a IX si applicano ai magistrati onorari immessi nel servizio onorario successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Sino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni dei capi da I a IX si applicano ai magistrati onorari in servizio alla medesima data per quanto non previsto dalle disposizioni del capo XI. Dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo, ai magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto (15/08/2017) si*

*applicano tutte le disposizioni del medesimo decreto. E' in ogni caso fatto salvo quanto disposto dall'art. 31 c. 2 e 3".*

Ne consegue che l'immediata applicazione contenuta nell'art. 32 cit. è subordinata "a quanto non previsto dalle disposizioni del capo XI".

Come espressamente indicato nell'art. 31 c. 1 decreto legislativo 116/17, facente parte del Capo XI, "per la liquidazione delle indennità dovute ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto (15/08/2017) **CONTINUANO AD APPLICARSI, SINO ALLA SCADENZA DEL QUARTO ANNO SUCCESSIVO ALLA MEDESIMA DATA (15/08/2021), I CRITERI PREVISTI** dalle disposizioni di cui all'art. 11 della legge 21 novembre 1991 n. 374 per i giudici di pace, dall'art. 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 273 per i giudici onorari di tribunale e per i vice procuratori onorari", ne discende che l'applicazione del nuovo regime ai magistrati onorari in servizio non può che decorrere dal 15/08/2021.

Peraltro, Codesto Ministero della Giustizia con Circolare Ministeriale n. m\_dg. DAG 21/03/2019.0059814. U, rispondendo alle interrogazioni avanzate da vari uffici giudiziari su medesimo argomento, dopo aver fatto una completa ed attenta disamina delle norme in vigore, ha concluso che:

*"Pertanto, come condiviso anche dall'Agenzia delle Entrate (prot. DAG n. 153838.E) del 30/07/2018 – all. 1), cui questa Direzione generale ha chiesto di esprimere il proprio parere al riguardo, le indennità corrisposte ai magistrati onorari già in servizio alla data di entrata in vigore (15.8.2017) del decreto ingiuntivo 13 luglio 2017 n. 116 **verranno considerate come redditi da lavoro autonomo solo a decorrere dal 16 agosto 2021, ossia a partire dal quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del decreto medesimo**".*

Non vi sono dubbi, dunque, dell'errore in cui il MEF è incorso nell'elaborare il CUD dei magistrati onorari e di pace per il reddito percepito nel corso del 2018, tra l'altro retroattivamente.

Alla luce delle suddette considerazioni, i rappresentanti delle intestate associazioni, senza entrare nel merito dell' effettivo possibile inserimento dei redditi percepiti quali magistrati onorari di pace ai fini fiscali tra quelli acquisiti come "**CERTIFICAZIONE LAVORO AUTONOMO, PROVVISORI E REDDITI DIVERSI**", riservandosene in merito ogni più approfondita analisi e contestazione circa la loro configurazione giuridica, essendo allo stato pendente la elaborazione di un progetto di riforma,

#### **CHIEDONO CON URGENZA**

**alle Autorità loro , per quanto di rispettiva competenza, la REVOCA dei CUD 2019 così come formulati e l'emissione di nuovi CUD** che considerino la reale natura delle indennità percepite per l'anno 2018 dai magistrati di pace ed onorari, secondo la normativa vigente sopra richiamata.

Data...27.03.2019 .....

**Anche per delega della dott. Roberta Tesei  
Presidente Angdp  
La Presidente Unagipa  
Dott.ssa. Mariaflora Di Giovanni**

